



Area 5-AA. PP.

# CITTA' DI MANDURIA

## PROVINCIA DI TARANTO

### BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN ZONA CIMITERO

#### Visti:

- Il D. Lgs. n. 114/1998;
- Il D.L. n. 59/2010;
- La L.R. n.24/2015 recante “*Codice del commercio*”
- Il Regolamento Regionale n. 4 del 25/02/2017 attuativo del Codice del Commercio;
- Il Documento Strategico del Commercio del Comune di Manduria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20.07.2021;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 10/06/2021, in parziale modifica della deliberazione n.100/2021, l'organo politico disponeva, in via sperimentale, la realizzazione in Via delle Perdonanze di una zona semi-attrezzata con l'allocatione di n.4 casette in legno con fronte in vetro e dava contestualmente mandato al Responsabile dell'Area 1 – Servizio AAPP di acquistare le suddette casette che, dopo la stagione estiva, sarebbero poi state collocate definitivamente in Manduria nei pressi del Cimitero per ospitare il Mercato dei Fiori durante tutto l'anno;
- Il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi dell'art. 1, co. 816-847 della l. 27.12.2019;
- Il Regolamento Comunale n. 69 del 25/06/2020 disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art.15 ter del D.L. n.34/2019 così come modificato dalla L. di conversione n.58/2019;
- L'art.107 del D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento Comunale sui controlli interni;
- Il Decreto Sindacale n.26 del 29.09.2023 con la quale sono state attribuite all'Avv. Annamaria Bene le funzioni di cui all'art. 107 co.2e 3 del D.lgs. n. 267/2000;
- La determina di approvazione e indizione del bando pubblico n. 1318 del 27/10/2023, e i relativi allegati.

**Restando salva** la facoltà dell'amministrazione di revisionare e modificare la disposizione delle casette in legno in virtù delle esigenze evidenziate nella determinazione citata;

#### RENDE NOTO CHE

È indetto il presente bando pubblico per l'assegnazione di n. 4 casette in zona cimitero, di dimensioni 3mt x 5mt x 2,50mt, per la vendita di fiori, la cui concessione d'uso avrà durata di anni 7 (sette) con contestuale autorizzazione, oltre alla casetta data in concessione, dell'area perimetrale e antistante la casetta per un totale di mq 38, come da piantina allegata.

Uno stesso soggetto giuridico non potrà ottenere più di n. 1 casetta. Gli interessati all'assegnazione di quanto messo a bando potranno presentare l'istanza al Comune di Manduria, Servizio Attività Produttive – Ufficio SUAP secondo i dettami dello schema allegato.

## **ART.1 SOGGETTI AVENTI TITOLO**

Potranno presentare domanda di partecipazione al presente bando le persone fisiche, le ditte individuali, le società e cooperative regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, della L. R. 24/2015 con contestuale richiesta di autorizzazione, in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (autorizzazione amministrativa, SCIA per l'esercizio di attività produttive) di vendita di fiori. L'esercizio della predetta attività è, inoltre, subordinato a notifica SCIA sanitaria.

I soggetti suindicati non devono ricadere nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art 67 D.Lgs. 159/2011 ed, inoltre, devono essere in regola col pagamento di ogni onere e canone derivante dall'esercizio del commercio su area pubblica svolta all'interno dei mercati cittadini.

## **ART.2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al bando, in bollo da € 16,00 e predisposte sul *fac-simile* allegato, dovranno essere inviate esclusivamente con posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it) e farà fede la data e l'orario di invio. L'istante dovrà inserire nell'oggetto la presente dicitura:

### **“BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI ZONA CIMITERO”**

Le istanze prodotte in bollo dovranno pervenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet del Comune di Manduria (scadenza 30/12/2023).

Saranno prese in considerazione solo quelle pervenute entro il termine predetto e quelle pervenute fuori suddetto termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Uno stesso soggetto giuridico non potrà ottenere più di n. 1 (una) casetta. Eventuali richieste già prodotte prima della pubblicazione del presente bando non saranno prese in considerazione. Gli interessati dovranno ripresentare l'istanza nella forma e con le modalità di cui al presente bando.

**I richiedenti dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC presso cui intendono ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale.**

In caso di dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, la domanda di partecipazione sarà respinta.

## **ART.3 CONTENUTO DELLA DOMANDA**

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare:

- Cognome e Nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e numero P. IVA qualora il richiedente sia una persona fisica;
- Ragione Sociale, legale rappresentante della società, sede della società e numero di P. IVA qualora il richiedente sia una società;
- Numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese e quella dell'eventuale ultimo dante causa;
- Il possesso dei requisiti di cui all'art.71 del D.lgs. n.59/2010;
- Recapito telefonico, domicilio al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda;
- Indirizzo pec a cui inviare eventuali comunicazioni;
- Anno di iscrizione quale impresa attiva nel Registro Imprese e quella dell'eventuale ultimo dante causa;
- Anzianità di posteggio nei posteggi zona cimitero del Comune di Manduria, da comprovare con idonea documentazione;
- Dichiarare di accettare che è facoltà dell'amministrazione revisionare e modificare la disposizione delle cassette in legno;
- Attestazione circa la non sussistenza dei seguenti motivi d'esclusione in capo all'impresa e/o ai legali

rappresentanti:

1. trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni;
2. aver pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. n. 159/2011,
3. sia stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi, che incidano gravemente sulla moralità professionale in rapporto all'attività da esercitarsi presso i beni in concessione (non ha rilevanza la condanna se il reato è stato depenalizzato, se è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto ovvero in caso di revoca della condanna);
4. aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
5. aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
6. non essere in regola con le disposizioni di cui alla L. n. 68/1999;
7. aver commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione comunale, nella propria attività professionale;
8. applicazione di sanzione interdittiva, di cui all'art.9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.n.231/2001 o di altra sanzione, che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
9. mancato rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali, aziendali;
10. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/94, per quanto applicabile e n. 81/2008);
11. mancato rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci in caso di cooperative;
12. partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
13. versare in situazione debitoria, accertata, nei confronti del Comune di Manduria con riferimento a precedenti rapporti concessori o locativi, in relazione alla quale l'Amministrazione non abbia approvato un piano di rientro;
14. versare in situazione di inadempienza ad ordini o disposizioni al medesimo impartite da parte dell'Amministrazione Comunale o avere avuto la gestione di altre strutture pubbliche per le quali siano state eseguiti provvedimenti di revoca.

Alla domanda dovrà essere allegata, pena di esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:

- Copia del documento di identità personale;
- Copia del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;

#### **ART.4 CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE DELLA DOMANDA**

Costituiscono cause di inammissibilità e di esclusione:

- La presentazione della domanda oltre il termine di scadenza;
- la mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal D.P.R. 445/2000 ovvero per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive in difformità rispetto alla citata disciplina;
- le dichiarazioni false o mendaci;
- la domanda presentata da soggetti che risultano inadempienti o morosi relativamente ai punti 13 e 14 dell'art. 3;

Le cause di inammissibilità ed esclusione della domanda non sono sanabili, ma l'interessato può comunque presentare una nuova domanda completa entro il termine di scadenza. L'esclusione verrà pubblicata tramite graduatoria provvisoria e senza comunicazione personale.

#### **ART.5 TITOLI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**

Le istanze saranno esaminate in ordine di protocollo in ingresso, ed ai fini della formulazione della graduatoria, nel rispetto dei criteri che comportano un correlato punteggio per come di seguito indicato:

A) Maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche;

A1) Anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa ATTIVA, nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa, con la seguente ripartizione dei punteggi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = 40 punti
- Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = 50 punti
- Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = 60 punti

A2) Anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione e in particolare verranno attribuiti punti 0,5 per ogni mese di anzianità oppure punti 0,01 per ogni giornata di occupazione (allegare documentazione a comprova);

B) Trattandosi di mercato di nuova istituzione, si terrà conto degli ulteriori seguenti criteri:

B1) Qualità dell'offerta = 5 punti

Vendita di prodotti di qualità;

B2) Tipologia di servizio fornito = 3 punti

Impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna dei fiori al domicilio, allestimento eventi;

B3) Presentazione di progetti innovativi = 2 punti

Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale;

C) A parità di punteggio, tenendo conto degli ulteriori criteri di cui all'art.30 comma 4 lett. C) della L.R. n. 24/2015, si procederà ai sensi dell'art.4 comma 9 del R.R. n. 4/2017, considerando in ordine di priorità i seguenti parametri per l'assegnazione delle concessioni:

- data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica;
- presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto dall'art. 11 del R.R. n. 4/2017;
- assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e tutela territoriale;
- partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
- stato di disoccupazione;
- invalidità;
- carico familiare;
- data di presentazione al protocollo della domanda;
- a parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore a 30 (trenta) anni.

#### **ART.6 ESAME DELLE DOMANDE E DELLA GRADUATORIA**

La Responsabile dell' Area, coadiuvata da un apposito seggio composto da due testimoni:

- esamina le domande di partecipazione;
- forma e approva la graduatoria di merito provvisoria e definitiva.

Ai fini della tutela della privacy, i richiedenti saranno individuati nelle varie graduatorie tramite il numero di protocollo di acquisizione dell'istanza.

Il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegnazione e delle domande non accoglibili, sul sito ufficiale del Comune di Manduria.

Avverso la graduatoria, gli interessati potranno far pervenire, presso l'Ufficio SUAP, le proprie osservazioni e/o documentazioni integrative, entro e non oltre 10 giorni successivi alla pubblicazione.

Il Comune provvederà successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione, l'elenco delle domande non accoglibili e di quelle dichiarate inammissibili ed escluse, sul sito Ufficiale del Comune di Manduria.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Manduria equivale ad ogni effetto a notifica agli operatori e pertanto non seguirà alcuna comunicazione ai singoli partecipanti.

La graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione di posteggio conserverà efficacia, ai soli fini dello scorrimento necessario per l'eventuale copertura dei posteggi che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, sino alla data di pubblicazione del successivo bando; dopo tale data, le relative domande di partecipazione si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati.

#### **ART.7 ASSEGNAZIONEDELPOSTEGGIO**

Si procederà all'assegnazione delle casette mediante chiamata degli interessati secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria stilata all'esito della gara.

Il primo operatore in graduatoria ha priorità nella scelta del posto rispetto al secondo, sino all'assegnazione di tutte le casette.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'utilizzo in concessione d'uso di casette di legno poste su aree pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 in data 30.03.2021, la concessione delle casette è soggetta ad un canone annuale pari a € 1.224,00, con possibilità di rateizzazione dello stesso, secondo quanto previsto dal Regolamento CUP vigente.

Il concessionario dovrà provvedere al pagamento del canone annuale o della prima rata prima dell'utilizzo della casetta, ai fini del rilascio. Il canone è comprensivo di fornitura di energia elettrica.

Ai fini del rilascio della concessione, il concessionario dovrà provvedere al pagamento del canone o della prima rata di esso e al deposito di una cauzione pari a una rata mensile, a titolo di garanzia del bene consegnato; la somma di cui sopra sarà restituita al termine della concessione, salvo incameramento parziale o totale a recupero di eventuali danni arrecati al bene concesso.

Al momento della chiamata è obbligatoria la presenza dell'operatore titolare o del soggetto formalmente delegato.

La delega è ammessa a condizione che la stessa, sia corredata da copia dei documenti di riconoscimento del soggetto delegato e del delegante. Il soggetto delegato non deve in alcun modo essere coinvolto nella medesima procedura di gara e non è ammesso che uno stesso soggetto riceva mandato alla scelta del posto da parte di più operatori.

**È facoltà dell'amministrazione revisionare e modificare la disposizione e la collocazione delle casette.**

#### **ART.8 MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

Gli orari di svolgimento dell'attività di vendita sono con cadenza settimanale determinata da successivi provvedimenti di organizzazione del mercato.

L'assegnatario ha l'obbligo di mantenere libera e pulita la propria postazione alla fine di ogni giornata lavorativa. La pulizia e manutenzione dello spazio occupato sarà a carico dell'assegnatario della casetta.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di ottemperare al pagamento del canone unico patrimoniale entro il termine stabilito, ai sensi del Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale. Farà fede la copia della ricevuta di pagamento da presentare presso l'ufficio del Comando Polizia Locale.

L'amministrazione si riserva in qualunque momento di revocare la concessione per motivi d'igiene, sanità,

sicurezza, ordine pubblico e quant'altro insindacabilmente ritenuto, nonché in caso di violazione degli obblighi di cui ai citati regolamenti sopra richiamati.

#### **ART.9 VERIFICA REGOLARITA' DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI**

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali n. 69/2020, ai soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio dell'autorizzazione; nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, l'Ufficio competente procederà secondo quanto previsto dallo stesso regolamento.

La verifica della regolarità contributiva e fiscale è effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'art.11 del R.R. n.4/2017.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando sotto tale punto di vista, si applicano le norme del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione delle norme e clausole contenute nel presente bando, nonché di tutti i regolamenti ivi richiamati.

#### **ART.10 DISPOSIZIONI FINALI**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente bando, con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto.

Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte del concorrente tutte le condizioni, nessuna esclusa, del presente bando.

#### **ART.11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'art 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

In applicazione dell'art.13 del d.lgs. n.196/2003, si evidenzia che:

Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune di Manduria, di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti;

Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,

l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione di cui all'art. 4 del d.lgs. 196/2003; Con riferimento dei Dati: è obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l'interessato che voglia ottenere un provvedimento;

Rifiuto di conferire i dati: l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l'impossibilità di evadere la pratica od ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;

Comunicazione dei dati: I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall'art. 59 del d.lgs. 196/2003 sull'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/90 e successive modifiche e d'integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari;

Diritti dell'interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;

Titolari e Responsabili del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Manduria. Il

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area 5 – Servizio Commercio e i dipendenti di tale servizio.

Fonti di Riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: ai sensi degli artt. 21 c.1, e 22, cc.2 e 3 del d.lgs. 196/2003, l'Ufficio Commercio effettua il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali in base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda, o di comunicazione, o di SCIA.

#### **ART.12 REPERIMENTO DELLA MODULISTICA E INFORMAZIONI**

Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet Comunale [www.comune.manduria.ta.it](http://www.comune.manduria.ta.it).

Il testo completo del bando ed il modulo per la presentazione sono disponibili presso l'ufficio attività produttive e sul sito internet del comune di Manduria.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati sono invitati a rivolgersi direttamente presso l'ufficio SUAP del comune di Manduria dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

L'amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

**LA RESPONSABILE DELL'AREA 5**

**Attività Produttive**

**Avv. Annamaria BENE**